

OFFERTA AL MERCATO

Diritti Audiovisivi Campionato di Serie BKT

**STAGIONI SPORTIVE
2025/2026 e 2026/2027**

**PACCHETTI NON ESCLUSIVI
IMMAGINI SALIENTI PER TRASMISSIONI
NEL TERRITORIO ITALIANO**

Data di Pubblicazione: Milano, 10 ottobre 2025



INDICE

SEZIONE 1. OFFERTA AL MERCATO

- 1.1 Pacchetti non esclusivi offerti al mercato
- 1.2 Procedure di assegnazione
- 1.3 Condizioni di licenza
- 1.4 Richieste di informazioni

SEZIONE 2. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI NON ESCLUSIVI

- 2.1 Pacchetto Flash Highlights
- 2.2 Pacchetto Highlights

- All. 1 Contratto Standard di Licenza**
- All. 2 Trattamento dei dati personali -
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003**
- All. 3 Fac-simile fideiussione**

1. OFFERTA AL MERCATO

1.1 Pacchetti non esclusivi offerti al mercato

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 (**"LNBPB"**)

- ha pubblicato in data 08 agosto 2024 l'offerta al mercato relativa al *"Pacchetto Global"* avente in oggetto la trasmissione in diretta e a pagamento delle gare di Campionato di Serie B nelle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027
- ha dal mese di dicembre 2024 avviato la distribuzione sulla piattaforma Amazon Prime Video di *"LaB Channel"* con oggetto la trasmissione in diretta e a pagamento delle gare di Campionato Serie B
- ha pubblicato in data 18 marzo 2025 l'Offerta al Mercato relativa al *"Pacchetto Highlights"* e al *"Pacchetto Goal Day"* aventi in oggetto la trasmissione in chiaro e/o a pagamento delle immagini salienti delle gare di Campionato di Serie B nella residua parte della Stagione Sportiva 2024/2025
- ha pubblicato in data 20 agosto 2025 l' Offerta al Mercato per l'assegnazione in licenza agli Operatori della Comunicazione (**"Offerta"**) dei Pacchetti non esclusivi delle immagini salienti di tutti gli Eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie B da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027
- pubblica oggi la presente Offerta al Mercato che annulla e sostituisce la precedente pubblicata in data 20 agosto 2025 per l'assegnazione in licenza agli Operatori della Comunicazione (**"Offerta"**) dei Pacchetti non esclusivi delle immagini salienti di tutti gli Eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie B da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla ottava giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027 per trasmissioni destinate a utenti domestici in chiaro e/o pagamento nel solo territorio italiano da effettuarsi in differita e in conformità agli embarghi previsti dai singoli Pacchetti, che possono essere acquisiti secondo le modalità stabilite al successivo articolo 1.2.

L'Offerta è formulata in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (**"Decreto"**) e alle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del n. 30744 del 18 luglio 2023 (**"Linee Guida"**).

I Pacchetti non esclusivi oggetto della presente Offerta, descritti in dettaglio nella Sezione 2, sono i seguenti:

Pacchetto	Piattaforma/e
Pacchetto Flash Highlights	Digitale terrestre e/o Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili.
Pacchetto Highlights	Digitale terrestre e/o Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili.

I termini riportati con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il significato loro attribuito dalle definizioni dal Contratto di Licenza riportato sub Allegato 1. Le definizioni ivi non precisate hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.

1.2 Procedure di assegnazione

Possono aderire alla presente Offerta tutti gli Operatori della Comunicazione interessati ai Pacchetti non esclusivi, a condizione che:

- i. rispettino i requisiti previsti dalle Linee Guida approvati da AGCOM e AGCM;
- ii. accludano all'Adesione, nel caso sia soggetto che opera esclusivamente e/o prevalentemente su Piattaforme Internet mediante servizi Over the Top, una relazione redatta da un soggetto terzo qualificato che ne attesti capacità tecnica (soluzione tecnologica adottata per la diffusione dei Prodotti Audiovisivi unitamente alle caratteristiche tecniche di funzionamento) e distributiva. In particolar modo, tale relazione tecnica dovrà tenere in considerazione i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4, del TUSMA, ai fornitori di servizi;
- iii. non siano sottoposti a procedure di crisi, di insolvenza o di liquidazione.

Ai sensi del paragrafo 39 delle Linee Guida, l'assegnazione dei Pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino tutte le condizioni economiche e normative fissate nella presente Offerta e trasmettano a conferma di tale accettazione, debitamente sottoscritto, il Contratto di Licenza per l'acquisizione in licenza di uno o più Pacchetti non esclusivi in conformità al testo riportato nell'Allegato 1.

La concessione in licenza di uno o più Pacchetti non esclusivi si intende perfezionata solo con il ricevimento e l'accettazione, da parte della LNPB, del Contratto di Licenza sottoscritto dall'Operatore avente titolo alla licenza richiesta nei termini infra specificati

La Durata del Contratto di Licenza decorre dalla data di accettazione da parte della LNPB alla adesione comunicata dal Licenziatario e termina al 30 giugno 2027.

L'adesione al Contratto di Licenza potrà pervenire in qualsiasi momento nel corso della Durata

Nel caso in cui l'adesione pervenga successivamente alla disputa della ottava Giornata del Campionato di Serie BKT Stagione Sportiva 2025/2026 il corrispettivo da corrispondersi da parte del Licenziatario sarà dovuto *pro-rata temporis* in relazione alla durata effettiva del Contratto di Licenza in relazione alle Giornate di Gara ancora da disputarsi.

Non sarà considerata efficace, e non produrrà pertanto alcun effetto ai fini del Contratto di Licenza né vincolo di sorta per la LNPB, l'adesione che preveda:

- L'indicazione di corrispettivi inferiori a quelli indicati al successivo Capitolo 1.3, corrispettivi che rappresentano dunque minimi non riducibili. Identiche conseguenze di inefficacia determina la modifica da parte dell'aderente potenziale a una qualsiasi delle

clausole del Contratto di Licenza;

- L'adesione sottoposta a condizione di qualsiasi tipo e natura.

Nel caso in cui, e fino al momento in cui uno dei, o tutti i Pacchetto/i, non sia/siano assegnato/i ad alcun Operatore, la LNPB si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente Offerta e di esercitare direttamente e in qualsiasi modalità, i relativi diritti.

1.3 Condizioni di licenza

Ferme le previsioni oggetto del Capitolo 1.2, il corrispettivo dovuto alla LNPB da ciascun Licenziatario per ogni Stagione Sportiva a fronte della concessione in licenza dei Pacchetti non esclusivi viene stabilito secondo i termini qui di seguito specificati:

Stagione Sportiva 2025/2026

PACCHETTO FLASH HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 370.000,00 (trecentosettantamila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 296.000,00 (duecentonovantaseimila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 260.000,00 (duecentosessantamila//00) + IVA

PACCHETTO HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 493.000,00 (quattrocentonovantatremila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 394.000,00 (trecentonovantaquattromila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila//00) + IVA

Stagione Sportiva 2026/2027

PACCHETTO FLASH HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 360.000,00 (trecentosessantamila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila//00) + IVA

PACCHETTO HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 600.000,00 (seicentomila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila//00) + IVA

Il corrispettivo che ognuno dei Licenziatari sarà tenuto a corrispondere per il/i Pacchetto/i acquisito/i in Licenza sarà determinato dalla LNPB in ragione del numero degli aderenti al suddetto/i Pacchetto/i.

In riferimento alla quantificazione del corrispettivo di ognuno dei Pacchetti, la LNPB pubblicherà di volta in volta sul proprio sito istituzionale i nominativi degli Operatori della Comunicazione che nel corso della Durata avranno aderito al Contratto con indicazione del corrispettivo che ognuno di essi sarà tenuto a corrispondere e delle relative rate di pagamento.

Si precisa che l'assegnazione del pacchetto interverrà immediatamente al pervenire anche di una sola prima adesione e al corrispettivo ivi stabilito fermo restando che tale assegnazione non determina diritto di esclusiva e non pregiudica eventuali successive adesioni nel tempo.

I Licenziatari prendono atto e accettano che, qualora nel corso della Durata il numero dei Licenziatari del Pacchetto acquisito dovesse per qualsiasi ragione mutare, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo che da quel momento dovrà corrispondersi da ciascuno dei Licenziatari sarà rideterminato dalla LNPB in ragione del numero di Licenziatari tempo per tempo aderenti al Pacchetto, in coerenza con i valori di cui alla tabella che precede.

Oltre al corrispettivo per la concessione in licenza di ciascuno dei Pacchetti, ogni Licenziatario è tenuto a corrispondere alla LNPB anche il prezzo di accesso al Segnale quantificato in conformità con il tariffario allegato alle Linee Guida, nella misura complessiva forfettaria di

Stagione sportiva 2025/2026

Euro 40.000,00 (quarantamila//00) + IVA per il Pacchetto Flash Highlights

Euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00) + IVA per il Pacchetto Highlights

Stagione sportiva 2026/2027

Euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00) per il Pacchetto Flash Highlights

Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) + IVA + IVA per il Pacchetto Highlights

Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

I termini della licenza, ivi inclusi le modalità di pagamento del corrispettivo e del prezzo di accesso al Segnale e gli altri obblighi cui ciascun Licenziatario che aderisce alla presente Offerta è tenuto a conformarsi, sono regolati e descritti nel Contratto di Licenza standard riportato sub Allegato 1.

Ognuno dei Licenziatari riconosce e dà atto che:

- La LNPB potrà utilizzare senza limiti di embargo e quindi dal termine di ciascuna Gara Immagini Salienti anche unitamente a Immagini Correlate, incluse quelle filmate dai videomaker della LNPB e delle Società Sportive, per ciascun Evento, da trasmettere, anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità per aver concluso con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata, accordi di distribuzione (I) di immagini salienti e/o correlate e/o (II) di "LaB Channel".

- In tutte le ipotesi la commercializzazione degli Highlights da parte della Lega integra una distribuzione diretta agli utenti

La partecipazione, da parte dei soggetti interessati, alla procedura di acquisizione per ciascuno dei Pacchetti non esclusivi previsti dalla presente Offerta comporta la presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei loro dati personali riportata sub Allegato 2.

L'esercizio dei Diritti Audiovisivi contemplati da ciascun Pacchetto non esclusivo deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee Guida e compatibilmente con qualsiasi ulteriore anche futura offerta relativa a Diritti Audiovisivi commercializzati dalla LNPB.

Gli aderenti sono invitati a considerare con particolare attenzione i requisiti formulati dalla LNPB in questa Offerta e nei suoi Allegati e le obbligazioni a carico del Licenziatario. La trasmissione alla LNPB del Contratto di Licenza comporta implicitamente che il Licenziatario abbia letto e compreso tutte le informazioni previste da questa Offerta e averne accettato termini, condizioni e procedure.

La LNPB non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'aderente sia incorso nella predisposizione o presentazione del Contratto di Licenza, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Offerta da parte della LNPB, la quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare la presente Offerta a sua assoluta discrezione.

1.4 Richieste di informazioni

I soggetti interessati all'acquisizione di Pacchetti non esclusivi possono indirizzare richieste di informazioni o chiarimenti contattando la LNPB via PEC al seguente recapito:

Lega Nazionale Professionisti Serie B
Attn.: Dott. Paolo Bedin.
Presidente
Via Ippolito Rosellini, 4
20124 Milano
PEC legab@legalmail.it

2. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI NON ESCLUSIVI

Le definizioni previste nei paragrafi 2.1. (Pacchetto Flash Highlights), 2.2. (Pacchetto Highlights), riportano le definizioni specificate nell'Allegato 1 (Contratto di Licenza).

2.1 Pacchetto Flash Highlights

Pacchetto	Flash Highlights
Eventi	Tutti gli Eventi del Campionato di Serie BKT da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla ottava giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027 comprese le Gare di Play Off e Play Out se disputate, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza.
Piattaforme	Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi per trasmissioni destinate ai soli utenti domestici esclusivamente mediante uno o più canali di emissione contrassegnati dal marchio del Licenziatario sulle Piattaforme Digitale terrestre e/o Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili, In Chiaro e/o a pagamento esclusivamente in ambito nazionale, fermo restando il necessario possesso da parte del Licenziatario del titolo abilitativo relativo alla Piattaforma di cui intenda avvalersi. È inoltre consentito al Licenziatario il solo diritto di ritrasmettere le trasmissioni su propria piattaforma, solo e tassativamente in forma completa e in simultanea alla trasmissione sulla/e Piattaforma/e di cui al precedente paragrafo, sulle seguenti Piattaforme, purché contrassegnate esclusivamente dal marchio del Licenziatario: (i) su Piattaforma IPTV, in forza di espressa autorizzazione contestualmente qui rilasciata dalla LNPB ai sensi dell'art. 11, comma 7 del Decreto; (ii) su Piattaforma Web, tramite il sito internet del licenziatario e le relative applicazioni per dispositivi connessi alla rete; (iii) su Piattaforma Telefonia Mobile, mediante sito mobile del Licenziatario e relative applicazioni per telefoni cellulari, smartphone e tablet. Il corrispettivo per tale diritto di ritrasmissione è da intendersi ricompreso nel prezzo richiesto al paragrafo 1.3 dell'Offerta. In ogni caso è fatto divieto che la ritrasmissione costituisca oggetto di autonoma e separata offerta commerciale. Rimane fermo il divieto per il Licenziatario di autorizzare o altrimenti consentire, a nessun titolo e in nessuna forma, ritrasmissioni, distribuzioni o qualsivoglia sfruttamento da parte di altri operatori, anche se realizzati dal Licenziatario in collaborazione con altri operatori. Il Licenziatario decade con effetto immediato dall'esercizio dei diritti di ritrasmissione simultanea di cui sub (i), (ii) e (iii), nel caso che tali ritrasmissioni avvengano in violazione delle prescrizioni della presente Offerta e in particolare non siano circoscritte al Territorio del presente Pacchetto, fermi gli altri rimedi disponibili alla LNPB in forza di titolo contrattuale di legge. In caso di decadenza il Corrispettivo rimane invariato e il Licenziatario rinuncia a qualunque richiesta o pretesa nei confronti della LNPB.

Diritti Audiovisivi	I Diritti Audiovisivi licenziati consentono al Licenziatario la trasmissione del Prodotto Audiovisivo di cui al successivo paragrafo • per una durata massima di 90 secondi per ciascun evento; • esclusivamente in differita; • In Chiaro e/o a pagamento, sulle Piattaforme di cui alla precedente sezione, solo nell'ambito di programma o rubrica a contenuto sportivo inerente la Competizione.
Prodotti Audiovisivi	Il Prodotto Audiovisivo oggetto del Pacchetto è costituito dalle immagini salienti di ogni Gara del Campionato di Serie BKT da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla ottava giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027 comprese le Gare di Play Off e Play Out se disputate. La LNPB mette a disposizione del Licenziatario il Prodotto Audiovisivo tramite un portale dedicato, inteso come piattaforma online riservata, accessibile previa autenticazione, per il download dei contenuti autorizzati, garantendo un accesso esclusivo e controllato. In alternativa, l'accesso potrà avvenire tramite server FTP protetto da autenticazione. Eventuali ulteriori modalità di consegna potranno essere concordate su richiesta del Licenziatario, previa approvazione della LNPB. Il Prodotto Audiovisivo sarà consegnato in modalità clean feed, privo di grafiche e commento, con solo audio internazionale e contrassegnato da un watermark LNPB di piccole dimensioni, posizionato in modo non invasivo nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Il Licenziatario ha facoltà di effettuare interventi di montaggio sul Prodotto Audiovisivo, fermo restando l'obbligo di mantenere una durata massima complessiva di 90 secondi per ciascun evento e garantire una rappresentazione equilibrata dello svolgimento della gara. È altresì riconosciuta al Licenziatario la facoltà di integrare il Prodotto Audiovisivo con grafiche in sovrapposizione e con un commento audio originale, purché tali interventi non ne alterino la natura e assicurino un'adeguata valorizzazione dell'evento. Il Prodotto Audiovisivo è reso disponibile dalla LNPB al Licenziatario in tempo utile da consentire al Licenziatario di effettuare la trasmissione del prodotto audiovisivo con le seguenti modalità: • in differita solo una volta decorse 2 (due) ore dalla conclusione di ogni Gara cui il Prodotto Audiovisivo si riferisce e comunque mai in sovrapposizione con altre Gare del Campionato di Serie BKT giocate in orario diverso. Sono in ogni caso escluse le Immagini di Archivio sia Corrente che Storico, con l'unica eccezione che sono consentite le Immagini di Archivio relative al Prodotto Audiovisivo concesso in licenza dal momento della sottoscrizione del contratto fino all'esaurirsi dello stesso.
Non esclusiva	Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore della Comunicazione che presenti i requisiti richiesti potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il Pacchetto entro i termini di adesione <i>infra</i> indicati, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere. I Diritti Audiovisivi compresi nel presente Pacchetto potranno essere utilizzati dalla LNPB anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica anche di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità in ragione di accordi di distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo nei limiti e secondo quanto previsto al capitolo 1.3 della presente Offerta al Mercato e riportato nel Contratto di licenza all'art. 2.6 lett.a).

Territorio di licenza	Il Pacchetto attribuisce l'esercizio dei diritti di trasmissione del Prodotto Audiovisivo solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.
Restrizioni	L'intero ambito di esercizio dei Diritti Audiovisivi è da intendersi tassativamente indicato, in ogni caso sono escluse le immagini di Archivio Storico.
Corrispettivi	Come indicati al capitolo 1.3 dell'Offerta.
Prezzi di accesso al Segnale e servizi tecnici	Il Licenziatario è tenuto a corrispondere sempre e in ogni caso, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo del Segnale, il prezzo di accesso al Segnale quantificato in misura forfettaria come specificato al precedente capitolo 1.3. Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

2.2 Pacchetto Highlights

Pacchetto	Highlights
Eventi	Tutti gli Eventi del Campionato di Serie BKT da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla ottava giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027 comprese le Gare di Play Off e Play Out se disputate, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza.
Piattaforme	Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi per trasmissioni destinate ai soli utenti domestici esclusivamente mediante uno o più canali di emissione contrassegnati dal marchio del Licenziatario sulle Piattaforme Digitale terrestre e/o Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili, In Chiaro e/o a pagamento esclusivamente in ambito nazionale, fermo restando il necessario possesso da parte del Licenziatario del titolo abilitativo relativo alla Piattaforma di cui intenda avvalersi. È inoltre consentito al Licenziatario il solo diritto di ritrasmettere le trasmissioni su propria piattaforma, solo e tassativamente in forma completa e in simultanea alla trasmissione sulla/e Piattaforma/e di cui al precedente paragrafo, sulle seguenti Piattaforme, purché contrassegnate esclusivamente dal marchio del Licenziatario: (i) su Piattaforma IPTV, in forza di espressa autorizzazione contestualmente qui rilasciata dalla LNPB ai sensi dell'art. 11, comma 7 del Decreto; (ii) su Piattaforma Web, tramite il sito internet del licenziatario e le relative applicazioni per dispositivi connessi alla rete; (iii) su Piattaforma Telefonia Mobile, mediante sito mobile del Licenziatario e relative applicazioni per telefoni cellulari, smartphone e tablet. Il corrispettivo per tale diritto di ritrasmissione è da intendersi ricompreso nel prezzo richiesto al paragrafo 1.3 dell'Offerta. In ogni caso è fatto divieto che la ritrasmissione costituisca oggetto di autonoma e separata offerta commerciale.

	Rimane fermo il divieto per il Licenziatario di autorizzare o altrimenti consentire, a nessun titolo e in nessuna forma, ritrasmissioni, distribuzioni o qualsivoglia sfruttamento da parte di altri operatori, anche se realizzati dal Licenziatario in collaborazione con altri operatori. Il Licenziatario decade con effetto immediato dall'esercizio dei diritti di ritrasmissione simultanea di cui sub (i), (ii) e (iii), nel caso che tali ritrasmissioni avvengano in violazione delle prescrizioni della presente Offerta e in particolare non siano circoscritte al Territorio del presente Pacchetto, fermi gli altri rimedi disponibili alla LNPB in forza di titolo contrattuale di legge. In caso di decadenza il Corrispettivo rimane invariato e il Licenziatario rinuncia a qualunque richiesta o pretesa nei confronti della LNPB.
Diritti Audiovisivi	I Diritti Audiovisivi licenziati consentono al Licenziatario la trasmissione del Prodotto Audiovisivo di cui al successivo paragrafo • per una durata minima di 2 minuti e massima di 4 minuti per ciascun evento; • esclusivamente in differita; • In Chiaro e/o a pagamento, sulle Piattaforme di cui alla precedente sezione, solo nell'ambito di programma o rubrica a contenuto sportivo inerente la Competizione.
Prodotti Audiovisivi	Il Prodotto Audiovisivo oggetto del Pacchetto è costituito dalle immagini salienti di ogni Gara del Campionato di Serie BKT da disputarsi nella stagione sportiva 2025/2026 a decorrere dalla ottava giornata e nell'intera Stagione Sportiva 2026/2027 comprese le Gare di Play Off e Play Out se disputate. La LNPB mette a disposizione del Licenziatario il Prodotto Audiovisivo tramite un portale dedicato, inteso come piattaforma online riservata, accessibile previa autenticazione, per il download dei contenuti autorizzati, garantendo un accesso esclusivo e controllato. In alternativa, l'accesso potrà avvenire tramite server FTP protetto da autenticazione. Eventuali ulteriori modalità di consegna potranno essere concordate su richiesta del Licenziatario, previa approvazione della LNPB. Il Prodotto Audiovisivo sarà consegnato in modalità clean feed, privo di grafiche e commento, con solo audio internazionale e contrassegnato da un watermark LNPB di piccole dimensioni, posizionato in modo non invasivo nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Il Licenziatario ha facoltà di effettuare interventi di montaggio sul Prodotto Audiovisivo, fermo restando l'obbligo di mantenere una durata minima complessiva di 2 minuti per ciascun evento e garantire una rappresentazione equilibrata dello svolgimento della gara. È altresì riconosciuta al Licenziatario la facoltà di integrare il Prodotto Audiovisivo con grafiche in sovrapposizione e con un commento audio originale, purché tali interventi non ne alterino la natura e assicurino un'adeguata valorizzazione dell'evento. Il Prodotto Audiovisivo è reso disponibile dalla LNPB al Licenziatario in tempo utile da consentire al Licenziatario di effettuare la trasmissione del prodotto audiovisivo con le seguenti modalità: • solo una volta decorse 2 (due) ore dalla conclusione di ogni Gara cui il Prodotto Audiovisivo si riferisce e comunque mai in sovrapposizione con altre Gare del Campionato di Serie BKT giocate in orario diverso Sono in ogni caso escluse le Immagini di Archivio sia Corrente che Storico, con l'unica eccezione che sono consentite le Immagini di Archivio relative al Prodotto Audiovisivo concesso in licenza dal momento della sottoscrizione del contratto fino all'esaurirsi dello stesso.

Non esclusiva	Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore della Comunicazione che presenti i requisiti richiesti potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il Pacchetto entro i termini di adesione <i>infra</i> indicati, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere. I Diritti Audiovisivi compresi nel presente Pacchetto potranno essere utilizzati dalla LNPB anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica anche di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità in ragione di accordi di distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo nei limiti e secondo quanto previsto al capitolo 1.3 della presente Offerta al Mercato e riportato nel Contratto di licenza all'art. 2.6 lett.a).
Territorio di licenza	Il Pacchetto attribuisce l'esercizio dei diritti di trasmissione del Prodotto Audiovisivo solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.
Restrizioni	L'intero ambito di esercizio dei Diritti Audiovisivi è da intendersi tassativamente indicato, in ogni caso sono escluse le immagini di Archivio Storico.
Corrispettivi	Come indicati al capitolo 1.3 dell'Offerta.
Prezzi di accesso al Segnale e servizi tecnici	Il Licenziatario è tenuto a corrispondere sempre e in ogni caso, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo del Segnale, il prezzo di accesso al Segnale quantificato in misura forfettaria come specificato al precedente capitolo 1.3. Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

ALLEGATO 1

CONTRATTO DI LICENZA

DI PACCHETTO NON ESCLUSIVO DI DIRITTI AUDIOVISIVI

TRA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, associazione privata di diritto italiano con sede legale presso la sede associativa in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, Codice Fiscale 97557110158 e P.IVA 07112250969, in persona del Presidente Paolo Bedin, (di seguito "**LNPB**")

E

[*nome della società*], con sede legale e uffici operativi in [*indirizzo*], Codice Fiscale e P.IVA: [*numero*], in persona del legale rappresentante [*nome*] (di seguito "**Licenziatario**")

PREMESSO CHE

- A.** Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023, la LNPB ha pubblicato in data 20 agosto 2025, sul proprio sito internet, l'Offerta al Mercato riferita ai pacchetti non esclusivi relativi al Campionato di Serie BKT da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027 "*Pacchetto Flash Highlights; Pacchetto Highlights; Pacchetto Goal Day*", che il Licenziatario dichiara di conoscere in ogni suo contenuto;
- B.** Il Licenziatario ha aderito alla suddetta Offerta con riferimento al/ai Pacchetto/i non esclusivo/i che la LNPB gli concede in licenza nei termini e alle condizioni previste dall'Offerta e dalla presente scrittura.

Ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto, tra le parti si stipula quanto segue.

Sezione 1. Definizioni

- 1.1** I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

A Pagamento: è la modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e *video-on-demand* o loro eventuali future evoluzioni).

Archivio Corrente: l'insieme delle immagini degli Eventi relative alle Stagioni Sportive oggetto della presente Offerta, decorsi gli 8 giorni dalla conclusione di ciascun Evento.

Archivio Storico: l'insieme delle immagini che costituiscono le library della LNPB e delle Società Sportive relative alle Stagioni Sportive antecedenti le Stagioni Sportive oggetto della presente Offerta.

Catalogo: è l'insieme dei contenuti audiovisivi nella disponibilità dell'Operatore della Comunicazione.

Circuito Chiuso: è la modalità di distribuzione dei Prodotti Audiovisivi in un sistema chiuso, compreso l'interno degli impianti sportivi in cui si disputano gli Eventi, di trasmissione e ricezione riservati ai soli Utenti autorizzati a tale ricezione.

Competizione: è il Campionato di Serie BKT, o diversa futura denominazione, da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027, organizzato, a propria discrezione, assoluta e vincolante, dalla LNPB.

Contratto di Licenza: è il contratto avente a oggetto la Licenza a termine, al Licenziatario, di Diritti Audiovisivi per la realizzazione e la trasmissione, in conformità alle condizioni contenute nell'Offerta, dei Prodotti Audiovisivi, che si perfeziona nelle forme indicate al capitolo 1.2 dell'Offerta al Mercato. Gli allegati all'Offerta ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Corrispettivo: il corrispettivo dovuto da ciascun Licenziatario alla LNPB determinato secondo le modalità infra previste sub art. 4.1.

Decreto: è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive modifiche, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Contratto di Licenza hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.

Device Master: è il dispositivo principale di destinazione ultima del flusso audio-video utilizzato dall'Utente Domestico per la visione e l'ascolto dei Prodotti Audiovisivi.

Device Aggiuntivi: sono i dispositivi di destinazione ultima del flusso audio-video utilizzati dall'Utente Domestico per la visione e l'ascolto dei Prodotti Audiovisivi.

Differita: è la trasmissione dell'Evento dopo la conclusione dell'Evento medesimo.

Diretta: è la trasmissione in tempo reale dell'Evento.

Diritti Audiovisivi: sono, relativamente alla Competizione, i diritti elencati alla lett. o) dell'art. 2 del Decreto di comunicare e mettere a disposizione del pubblico le fissazioni degli eventi, come meglio individuati nel Pacchetto, fino alla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo.

Durata: è la durata del Contratto di Licenza come specificata al capitolo 1.2 dell'Offerta al Mercato.

Embedding: è l'atto di incorporare o integrare qualsiasi Prodotto Audiovisivo oggetto del Pacchetto (immagini, video, testi, grafiche, articoli) edito dal Licenziatario, all'interno di una pagina web esterna e/o applicazione appartenente a terzi, mediante l'utilizzo di codici o tecniche di incorporamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iFrame, link incorporati, codici HTML e/o JavaScript).

Evento: è l'evento della Competizione composto da fase di pre-Gara, primo tempo della Gara, intervallo, secondo tempo della Gara e post-Gara.

Finestra di Gara (o Slot o Finestra): corrisponde alla fascia oraria, predeterminata dalla LNPB, in cui possono avere inizio una o più Gare.

Gara: è la parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa, con esclusione dell'intervallo.

Giornata: è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della Competizione.

Immagini Correlate: sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'Evento, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto di Licenza.

Immagini Salienti (o Highlights): sono le immagini più significative dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*instant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel Contratto di Licenza.

In Chiaro: sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti.

Interviste: sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto e dal Regolamento Produzioni Audiovisive.

Licenziatario: è l'Operatore della Comunicazione assegnatario del Pacchetto.

Linee Guida: sono le Linee Guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi del quinquennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023.

Linee Editoriali: sono le regole per stabilire i criteri editoriali di produzione e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'Evento e all'utilizzazione delle relative immagini. Sono inserite nel Regolamento Produzioni Audiovisive.

Near Live: la trasmissione parziale di immagini dell'Evento nel corso dello stesso immediatamente a ridosso del loro accadimento.

Offerta o Offerta al Mercato: l'offerta al mercato da parte della LNPB dei Diritti Audiovisivi oggetto dei Pacchetti.

Operatore della Comunicazione: è il soggetto individuato alla lettera z) dell'art. 2 del Decreto.

OTT (Over The Top): è una modalità di distribuzione di contenuti audiovisivi, attraverso le reti IP aperte, sia lineare sia *on-demand*, non solo sotto forma di trasmissione A Pagamento, senza che sia necessario che gli spettatori sottoscrivano un abbonamento cavo o satellitare, e il cui Operatore della Comunicazione controlla la distribuzione dei contenuti.

Pacchetto: è il complesso di Diritti Audiovisivi relativo agli Eventi della Competizione, In Chiaro e A Pagamento, oggetto dell'Offerta.

Palinsesto: è lo schema organizzato di produzioni audiovisive che costituisce la programmazione dell'Operatore della comunicazione.

Piattaforma: è, secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e/o ricezione dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel Contratto di Licenza.

Piattaforme Audiovisive: sono, se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel Contratto di Licenza e pertanto la Piattaforma Satellite, la Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Telefonia Mobile e Piattaforma Cavo.

Piattaforma Cavo: è la trasmissione televisiva digitale via cavo, che utilizza la rete a fibra ottica (FTTH e FTTC) e un decoder che consente la decodificazione del segnale ricevuto e la fruizione del Prodotto Audiovisivo da parte dell'Utente.

Piattaforma Digitale Terrestre: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in formato digitale destinate alla ricezione su televisori via frequenze digitali terrestri in standard DVB-T e sue specifiche evoluzioni (come il DVB-T2).

Piattaforma Internet: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, device mobili o TV con o senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati.

Piattaforma IPTV: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive via banda larga su rete IP chiusa, destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati a titolo esemplificativo mediante set-top box o decoder collegati al sistema di distribuzione gestito dall'operatore (di solito, ma non necessariamente, sulla base di un modello di sottoscrizione) o distribuzione via app.

Piattaforma Radiofonica: è la Piattaforma di trasmissione e ricezione di suoni via etere terrestre mediante segnale in formato analogico o digitale.

Piattaforma Satellite: è il sistema di trasmissione di immagini audiovisive destinate alla ricezione su televisori e/o set top boxes abilitati via satellite "direct-to-home" nello standard DVB-S (e sue evoluzioni, come lo standard DVB-S2).

Piattaforma Telefonia Mobile: è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 2G, 3G, 4G ed evoluzioni quale il 5G, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.

Portabilità: è la facoltà di fornire all'Utente Domestico regolarmente abbonato ad almeno una Piattaforma del Licenziatario, di accedere in simultanea allo stesso Prodotto Audiovisivo su un secondo Device in aggiunta al Device principale ("Device Master"). Sono tassativamente escluse le offerte commerciali autonome. La portabilità è consentita esclusivamente in modalità streaming (flusso di dati), con possibilità di downloading (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) esclusivamente a condizione che il file di registrazione

sia criptato e protetto, con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità file sharing o altro sistema di condivisione e con geoblocking (sistemi di protezione delle immagini rispetto alle ricezioni all'estero).

Post-Gara: è la fase dell'Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei calciatori dall'impianto sportivo e il 75° minuto successivo al fischio finale della Gara.

Pre-Gara: è la fase dell'Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei calciatori allo stadio e il 90° minuto prima della Gara, fino al fischio d'inizio della Gara.

Prodotto Audiovisivo: è il prodotto editoriale concernente i Diritti Audiovisivi degli Eventi tassativamente descritti nel Pacchetto.

Pubblici Esercizi: sono, ai fini previsti dal Contratto di Licenza, i soli pubblici esercizi o gli altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, qualunque sia il mezzo trasmissivo utilizzato, che rientrano nelle seguenti categorie di esercizi commerciali: bar, ristoranti, circoli ricreativi, ricevitorie, sale scommesse, negozi, palestre, uffici pubblici, ospedali, istituti di pena, convitti e collegi scolastici, case di riposo, case di cura, alberghi/hotel, residence, sale cinematografiche o teatrali e/o ambienti aventi caratteristiche o finalità similari, stadi, arene, palazzetti dello sport o altri impianti sportivi aeroporti e stazioni nel Territorio, basi militari italiane all'estero, nonché navi/aerei battenti bandiera del Territorio ovunque esse si trovino, navi/aerei che battono bandiera diversa dal Territorio quando si trovano a navigare nel Territorio medesimo, treni circolanti nel Territorio. Questi esercizi non potranno posizionare gli schermi sulla via pubblica o comunque in modo che siano visibili da aree pubbliche. Sono esclusi dal novero dei Pubblici Esercizi che possono ricevere e trasmettere i Prodotti Audiovisivi qualsiasi pubblico esercizio o altro luogo pubblico o privato aperto al pubblico diversi da quelli sopra menzionati.

Regolamento Produzioni Audiovisive: è il regolamento che la LNPB approva e pubblica sul proprio sito internet istituzionale per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva degli Eventi, Linee Editoriali, Interviste ai tesserati e accessi al Segnale e agli impianti sportivi e ogni altra materia produttiva, organizzativa e tecnica riguardante la Competizione e il presente Contratto di Licenza. La LNPB si riserva di aggiornare il Regolamento Produzioni Audiovisive e le Linee Editoriali nel corso della durata del Contratto di Licenza.

Replica: è la trasmissione integrale dell'Evento successivamente alla prima messa in onda in Diretta o alla prima Differita.

Ritrasmissione: è la facoltà del Licenziatario, solo se prevista dal Pacchetto assegnato e nei limiti infra specificati, di concludere direttamente accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale del Palinsesto o del Catalogo, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle Piattaforme Audiovisive di terzi operatori consentite nel Pacchetto assegnatogli; in ogni caso l'abbonamento per la visione del Palinsesto o del Catalogo non può essere offerto gratuitamente ai propri abbonati dal titolare della piattaforma sulla quale avviene la ritrasmissione da parte del Licenziatario. A tal fine, si intende rilasciata l'espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto, il cui corrispettivo è compreso nel prezzo del relativo/i Pacchetto/i nel rispetto delle tassative e inderogabili limitazioni:

Segnale: è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi e il sonoro degli Eventi, inclusivo dei marchi e/o loghi del Title sponsor, del Time Keeper

sponsor, del Data sponsor e dei Technology partners della LNPB fermo quanto previsto al paragrafo 3.3 del presente Contratto di Licenza.

Sintesi: è la trasmissione dell'Evento per durata non eccedente 10 minuti per ciascun tempo di gioco.

Società Sportiva: è ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive al Campionato di Serie BKT.

Stagione Sportiva: è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Territorio: è il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano.

Utenti: sono tutti i soggetti che fruiscono delle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi; nel caso di trasmissioni A Pagamento, laddove espressamente previsto, il termine include gli Utenti domestici e i Pubblici Esercizi.

Utenti Commerciali: sono i soggetti esercenti Pubblici Esercizi che, attraverso l'accesso a una Piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito dei Pubblici Esercizi da essi gestiti.

Utenti Domestici: sono i consumatori che fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito delle proprie residenze domestiche o altri luoghi privati cui sia ammessa la sola cerchia ordinaria della famiglia.

1.2 I termini non definiti nel presente Contratto di Licenza hanno il significato loro attribuito dalle definizioni di cui all'art. 2 del Decreto.

Sezione 2.

La Competizione e i Pacchetti oggetto del Contratto di Licenza

2.1 NATURA DELLA LNPB

La LNPB è una associazione privata riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano ai campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di Società Sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza su delega regolamentare della FIGC e secondo l'ordinamento e il formato da questa previsto, il Campionato di Serie B decidendone a proprio insindacabile giudizio, il format, il calendario, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi.

2.2 FORMAT DELLA COMPETIZIONE

L'attuale formato del Campionato di Serie BKT è composto da due fasi: la prima, denominata stagione regolare, e la seconda, denominata dei play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 Eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna Giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in quattro giorni di Gare: il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Possono

essere previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in date di regola non occupate dalle "UEFA Club Competitions" o dagli impegni della Nazionale italiana.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all' 8° posto, disputano una serie di play-off con formula sottoposta ogni Stagione Sportiva alla approvazione della F.I.G.C.

L'attuale formula prevede:

1. un turno preliminare, a gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare, fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
2. due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
3. la finale, con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 15 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Serie C. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La LNPB, in ossequio alle disposizioni impartite dalla FIGC, si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione e il numero di squadre partecipanti al campionato di Serie B, il numero di squadre promosse al campionato di Serie A e/o il numero di squadre retrocesse al campionato di Serie C, il format, anche di *play-off* e *play-out*, e, conseguentemente, il numero complessivo di Gare da disputarsi. La LNPB si riserva altresì il diritto di organizzare Eventi della Competizione in territori esteri.

2.3 FINESTRE DI GARA DELLA COMPETIZIONE

Ciascuna Giornata del campionato di Serie B è articolata in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2. La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

1. la riduzione del numero dei giorni di Gara per singola Giornata;
2. l'inserimento di turni infrasettimanali per tutte le Gare, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, un anticipo, in date non occupate dalle Coppe Europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali italiane;
3. la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come nel caso delle Giornate di

ciascuna Stagione Sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, o gli ultimi turni della stagione regolare, ecc.), o di Eventi di forza maggiore;

4. la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il maggior anticipo possibile.

Le finestre di gioco previste per le Stagioni Sportive 2025/2026, 2026/2027 sono le seguenti:

1. una o più Gare in anticipo il venerdì a partire dalle ore 18.00,
2. una o più Gare il sabato a partire dalle ore 14.00,
3. una o più Gare la domenica a partire dalle ore 12.00,
4. una Gara in posticipo il lunedì a partire dalle ore 18.00.

2.4 MODIFICHE AL FORMAT DELLA COMPETIZIONE E ALLE FINESTRE DI GARA. REGOLE GENERALI

La LNPB ha facoltà di modificare il format del Campionato, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizione, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo, la pandemia Covid 19), è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della LNPB, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario pertanto prende atto e accetta che la Competizione potrà subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare anche con riferimento al possibile svolgimento delle stesse in territorio estero, del calendario così come specificati oggi nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazioni dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la LNPB, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.

È inoltre di insindacabile competenza della LNPB la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della LNPB circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

2.5 IL PACCHETTO E LE SUE LIMITAZIONI

La LNPB concede per la Durata in licenza non esclusiva al Licenziatario i Diritti Audiovisivi previsti dal Pacchettoindicato come descritto al capitolo 2 dell'Offerta che per la realizzazione dei propri Prodotti Audiovisivi, il Licenziatario può esercitare solo ed esclusivamente nel Territorio e in lingua italiana in conformità a quanto previsto dal cap. 1.1 dell'Offerta, mediante canali di emissione contraddistinti da propri marchi e trasmessi attraverso le Piattaforme di cui al Pacchetto, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza.

Il Licenziatario ha la facoltà discrezionale di scelta di uno o più Pacchetti.

Va apposta una croce nello spazio indicato nelle seguenti tabelle:

Pacchetto Flash Highlights	come descritto nell'Offerta al cap. 2.1	"[...]"
Pacchetto Highlights	come descritto nell'Offerta al cap. 2.2	"[...]"

2.6 LICENZA NON ESCLUSIVA E SUE CONSEGUENZE. DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E ALLA LNPB

La licenza di ciascun Pacchetto è concessa su base non esclusiva ai Licenziatari, fermo restando che:

- a) I medesimi Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto possono essere liberamente esercitati dalla LNPB da altri operatori che abbiano acquisito uno o più Pacchetti, senza che il Licenziatario possa eccepire alcunché o avanzare pretese, ad alcun titolo, rispetto a tali altre utilizzazioni nei confronti di chicchessia.
- b) i diritti che non sono espressamente inclusi nei Pacchetti sono riservati alla LNPB e possono essere esercitati senza limitazioni dalla stessa LNPB o da terzi, quali altri Licenziatari della LNPB. Potranno essere consentite dalla LNPB limitate e circoscritte deroghe.
- c) restano fermi i seguenti diritti riservati alle Società Sportive, senza che l'assegnatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:
 - ca) le Società Sportive hanno la titolarità esclusiva del diritto di sfruttamento dell'Archivio Storico di cui all'art. 2, lettera p), del Decreto e possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Storico ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto; le Società Sportive possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Corrente e dell'Archivio Storico anche al fine della realizzazione di propri Docufilm.
 - cb) le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, qui di seguito individuate:
 - (i) la trasmissione della Replica o della Sintesi dell'Evento da parte di una sola emittente televisiva locale In Chiaro, con inizio non prima

che siano trascorse 48 ore dal termine della Gara, in ogni caso mai in sovrapposizione, anche se solo in minima parte, con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione (per il medesimo fine sono consentiti accordi di reciprocità con la società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite), nonché

- (ii) la radiocronaca in Diretta dell'intero Evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una in qualità di radio ufficiale della Società Sportiva.
Tali diritti possono essere assegnati dalla Società Sportiva organizzatrice dell'Evento a sole emittenti locali televisive che trasmettano su Piattaforma Digitale Terrestre e a sole emittenti locali radiofoniche che trasmettano su Piattaforma Radiofonica alla condizione che:
- (iii) l'area tecnica dell'emittente locale televisiva o radiofonica sia compreso nella regione in cui ha sede la Società Sportiva, e
- (iv) l'emittente televisiva o radiofonica non trasmetta gli Eventi oltre i confini della suddetta regione e non sia in alcun caso, durante le trasmissioni degli Eventi, interconnessa con o ritrasmessa da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere o tipo;

Le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, relativamente alla trasmissione sui propri canali tematici ufficiali o sui propri siti web istituzionali delle Immagini Correlate degli Eventi, anche in Diretta, della Replica, della Sintesi e delle Immagini Salienti degli Eventi da esse organizzati e degli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite.

Le suddette immagini degli Eventi possono essere trasmesse solo ed esclusivamente come parte integrante della programmazione dell'intero canale tematico ufficiale, del sito internet ufficiale e delle Piattaforme digitali ufficiali delle Società Sportive con le seguenti modalità:

- i. ad accesso condizionato e A Pagamento su base nazionale via Piattaforma Satellite, Piattaforma Digitale Terrestre o Piattaforma Internet, a condizione che le trasmissioni siano limitate al Territorio e quindi, nel caso ad esempio della Piattaforma Internet, siano "geobloccate" e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Pay Nazionale");
- ii. in Chiaro su base locale via Piattaforma Digitale Terrestre, a condizione che le trasmissioni non eccedano due regioni contigue comprensive dell'area tecnica della Società Sportiva ("Free Locale");
- iii. in Chiaro via Piattaforma Internet, a condizione che le immagini siano "geobloccate" per il Territorio e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Web Geobloccato");

e nel rispetto dei seguenti embarghi, fatte salve deroghe concesse per iscritto dai Licenziatari

dei pacchetti esclusivi degli Eventi in Diretta per il Territorio che operano sulla medesima Piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale, e in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione:

	Pay Nazionale	Free Locale	Web Geobloccato
Sintesi e Differite	A partire da 90 minuti dopo il termine della Gara.	A partire da 24 ore dopo il termine della Gara.	A partire da 24 ore dopo il termine della Gara.
Immagini Salienti	A partire da 45 minuti dopo la conclusione della Gara.	A partire dalle h.23.30 di ciascun giorno solare di Gara in relazione alle Gare disputate nello stesso giorno solare.	A partire da 3 ore dopo il fischio finale della Gara o dalle h.23.30 nel caso di Gare il cui inizio è fissato in orario successivo alle h.15:00.
Immagini Correlate	Nel pre e nel post Gara e nell'intervallo, possono essere trasmesse Immagini Correlate consistenti in immagini degli spalti e Interviste realizzate nel rispetto delle priorità fissate dal Regolamento produzioni Audiovisive, anche in Diretta, mediante un massimo di 5 collegamenti della durata di 2 minuti ciascuno. Nel pre-Gara possono essere effettuate Interviste nell'Area Garage/ Parcheggio. Nel post-Gara, possono essere realizzate Interviste in Area Privilegiata (solo Gare casalinghe) e nell' Area Mixed Zone/Sala Stampa.	Nel pre e post Gara, possono essere trasmesse Immagini Correlate in Diretta aventi a oggetto immagini del recinto di gioco e degli spalti (nel pre-Gara: nella fascia oraria compresa tra i 90 minuti e i 10 minuti antecedenti il fischio d'inizio, e nel post-Gara: nella fascia oraria compresa tra i 10 minuti successivi al fischio finale e il termine della conferenza stampa). Nel post-Gara, possono essere realizzate Interviste nell'Area Mixed Zone/Sala Stampa.	Non consentite.
Audio Cronache	In Diretta	Non consentite	Non consentite

- cc) alle Società Sportive è vietato trasmettere sulle proprie pagine ufficiali su social network, mediante trasmissione In Chiaro, i seguenti contenuti in Diretta e/o Near Live : (i) immagini del terreno di gioco da dieci minuti prima dell'inizio della Gara a cinque minuti dopo il termine della Gara; (ii) immagini da dentro lo stadio e delle aree riservate, diverse dal terreno di gioco, da un'ora prima dell'inizio della Gara fino al termine della Gara. In ogni caso, i contenuti ufficiali dell'Evento, trasmessi dalle Società Sportive, nei limiti sopra indicati, sia in

Diretta sia Near Live, non possono comunque avere una durata superiore a 30 secondi e non possono essere più di dieci contenuti per Gara, ferma restando la facoltà per le Società Sportive e la LNPB di realizzare un unico prodotto accorpendo in tutto o in parte i singoli contenuti.

- d) restano fermi i seguenti diritti esercitabili dalla LNPB, senza che il Licenziatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:
- da) La LNPB potrà utilizzare senza limiti di embargo e quindi dal termine di ciascuna Gara Immagini Salienti anche unitamente a Immagini Correlate, incluse quelle filmate dai videomaker della LNPB e delle Società Sportive, per ciascun Evento, da trasmettere, anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità per aver concluso con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata, accordi di distribuzione (I) di immagini salienti e/o correlate e/o (II) di *"LaB Channel"* In tutte le ipotesi la commercializzazione degli Highlights da parte della Lega integra una distribuzione diretta agli utenti
 - db) trasmettere i seguenti ulteriori Prodotti Audiovisivi, filmati da propri incaricati (ove richiesto e secondo gli accordi col Licenziatario o coi Licenziatari, tali Prodotti Audiovisivi potranno essere accompagnati da un "credit" in favore del rispettivo Licenziatario, o dei rispettivi Licenziatari, quale ad esempio "stai vedendo la partita su [-----]", "questo video viene trasmesso su [-----]");
 - (i) videoclip aventi ad oggetto Immagini Correlate, riguardanti l'interno dell'impianto sportivo e le aree riservate, trasmesse a distanza di 10 minuti dal relativo accadimento in Diretta, sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network, di durata circa di 20 secondi ciascuno, fino a cinque videoclip per ciascun Evento.
 - dc) realizzare produzioni audiovisive (come, a titolo esemplificativo, magazine ufficiali) dedicati a ciascuna Giornata della Serie B, contenenti immagini e altri estratti degli Eventi di durata massima pari a 4 minuti per Gara, che possono essere comunicati al pubblico, trascorsa un'ora dalla conclusione dell'ultimo Evento della Giornata cui si riferiscono, mediante proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network;
 - dd) autorizzare la trasmissione in qualsiasi formato degli Eventi su schermi o maxischermi collocati negli stadi in cui le Società Sportive disputano le proprie Gare interne. Le trasmissioni su schermi o maxischermi da collocare in aree diverse dagli stadi suddetti possono avere luogo esclusivamente per ordini governativi o di altre autorità competenti;
 - de) la LNPB si riserva il diritto di commercializzare autonomamente, rispetto alle licenze dei Pacchetti, i Diritti Audiovisivi relativi alla presentazione del

calendario della Competizione, alle cerimonie organizzate dalla LNPB per l'assegnazione di premi, o ad altri simili eventi;

- df) la LNPB ha la facoltà di creare e distribuire, direttamente o tramite un service provider di terze parti, metadata, flussi di dati e statistiche riferiti agli Eventi, alle Competizioni, alle Società Sportive e ai calciatori. La LNPB offre tali dati al mercato su base separata;
- dg) il Licenziatario prende atto e accetta che i terzi possono esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, del Decreto e dal regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di volta in volta vigente.

2.7 DIVIETO DI SUBLICENZA E AD EFFETTI ANALOGHI

La licenza è concessa con espresso divieto di consentire direttamente o indirettamente a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare o utilizzare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Diritti Audiovisivi o i Prodotti Audiovisivi realizzati dal Licenziatario mediante tali Diritti Audiovisivi.

2.8 DIRITTI DI ARCHIVIO ESCLUSIONE

Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti riferiti alle Immagini di Archivio sia Corrente che Storico, con l'unica eccezione che sono consentite le Immagini di Archivio relative al Prodotto Audiovisivo concesso in licenza dal momento della sottoscrizione del contratto fino all'esaurirsi dello stesso. Sono inoltre esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti non specificamente ed espressamente concessi al Licenziatario nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla LNPB, agli organizzatori degli Eventi e ai loro aventi causa.

2.9 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Qualsiasi comunicazione relativa alla licenza è efficace e ha effetto solo se eseguita a mezzo PEC indirizzata al domicilio della destinataria ai seguenti recapiti:

- **Lega Nazionale Professionisti Serie B:**
all'attenzione del Presidente: e-mail: presidenza@legab.it; PEC: legab@legalmail.it;
- **Licenziatario:** all'attenzione del dott. [_____];
e-mail: [_____]; PEC: [_____].

Sezione 3. Produzione e Segnale degli Eventi - Accesso al Segnale

3.1 PRODUZIONE DEL SEGNALE

La produzione del Segnale audiovisivo degli Eventi del Campionato di Serie B per le Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027, è realizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B ("LNPB") secondo gli standard produttivi definiti nelle Linee Guida e nel Contratto di Licenza. Il Segnale è prodotto in alta definizione (HD) e conforme agli standard qualitativi stabiliti dalla

LNPB per garantire un'esperienza audiovisiva omogenea su tutte le Piattaforme abilitate alla trasmissione.

La produzione è gestita in modo centralizzato, con l'impiego di regie mobili e risorse tecniche di alto livello, che includono un numero minimo di telecamere per ciascun Evento, replay e grafica avanzata.

Le Immagini Salienti vengono realizzate utilizzando i segnali di tutte le telecamere impiegate nella produzione ufficiale dell'Evento, garantendo una copertura completa e dinamica delle azioni di gioco. Sono prodotte in qualità Full HD e distribuite in formato MP4 HD (1920x1080, codec H.264), assicurando un livello ottimale per la trasmissione e l'archiviazione su piattaforme digitali.

3.2 ACCESSO AL SEGNALE

L'accesso al segnale degli Eventi della Competizione è concesso ai Licenziatari in conformità ai termini e alle condizioni della presente Offerta e del presente Contratto di Licenza. Ciascun Licenziatario è tenuto a corrispondere alla LNPB il relativo Prezzo di Accesso al Segnale, quantificato in misura forfettaria in conformità a quanto specificato al cap.1.3 "Condizioni di licenza" dell'Offerta al Mercato nonché al tariffario allegato alle Linee Guida da corrispondersi anche a prescindere dall'effettivo utilizzo dei diritti audiovisivi oggetto della licenza.

Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

La LNPB mette a disposizione del Licenziatario il Prodotto Audiovisivo tramite un portale dedicato, inteso come piattaforma online riservata, accessibile previa autenticazione, per il download dei contenuti autorizzati, garantendo un accesso esclusivo e controllato. In alternativa, l'accesso potrà avvenire tramite server FTP protetto da autenticazione. Eventuali ulteriori modalità di consegna potranno essere concordate su richiesta del Licenziatario, previa approvazione della LNPB.

Il Licenziatario ha facoltà di effettuare interventi di montaggio sul Prodotto Audiovisivo in conformità a quanto precisato nell'Offerta per ogni Pacchetto. È altresì riconosciuta al Licenziatario la facoltà di integrare il Prodotto Audiovisivo con grafiche in sovrimpressione e con un commento audio originale, purché tali interventi non ne alterino la natura e assicurino un'adeguata valorizzazione dell'evento.

LNPB garantisce la disponibilità del segnale in tempo utile da consentire al Licenziatario di effettuare la trasmissione del prodotto audiovisivo nel rispetto delle condizioni di licenza stabilite. Il Licenziatario è responsabile della gestione tecnica della ricezione e dell'integrazione del segnale nei propri sistemi di trasmissione, nonché del rispetto di eventuali vincoli territoriali previsti dalla licenza.

Sezione 4. Corrispettivo e modalità di pagamento. Garanzia

4.1 CORRISPETTIVO E SUA DETERMINAZIONE

A fronte della licenza riferita al Pacchetto, ciascun Licenziatario si obbliga a corrispondere alla LNPB per ogni Stagione Sportiva di valenza del Contratto il corrispettivo previsto dall'Offerta e qui di nuovo specificato:

Stagione Sportiva 2025/2026

PACCHETTO FLASH HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 370.000,00 (trecentosettantamila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 296.000,00 (duecentonovantaseimila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 260.000,00 (duecentosessantamila//00) + IVA

PACCHETTO HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 493.000,00 (quattrocentonovantatremila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 394.000,00 (trecentonovantaquattromila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila//00) + IVA

Stagione Sportiva 2026/2027

PACCHETTO FLASH HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 360.000,00 (trecentosessantamila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila//00) + IVA

PACCHETTO HIGHLIGHTS	
1 LICENZIATARIO	Euro 600.000,00 (seicentomila//00) + IVA
2 LICENZIATARI	Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila//00) + IVA
Da 3 LICENZIATARI	Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila//00) + IVA

Il corrispettivo che ognuno dei Licenziatari sarà tenuto a corrispondere per il/i Pacchetto/i acquisito/i in Licenza sarà determinato dalla LNPB in ragione del numero degli aderenti al suddetto/i Pacchetto/i.

In riferimento alla quantificazione del corrispettivo di ognuno dei Pacchetti, la LNPB pubblicherà di volta in volta sul proprio sito istituzionale i nominativi degli Operatori della Comunicazione che nel corso della Durata avranno aderito al Contratto con indicazione

del corrispettivo che ognuno di essi sarà tenuto a corrispondere e delle relative rate di pagamento.

Si precisa che l'assegnazione del pacchetto interverrà immediatamente al pervenire anche di una sola prima adesione e al corrispettivo ivi stabilito fermo restando che tale assegnazione non determina diritto di esclusiva e non pregiudica eventuali successive adesioni nel tempo.

I Licenziatari prendono atto e accettano che, qualora nel corso della Durata il numero dei Licenziatari del Pacchetto acquisito dovesse per qualsiasi ragione mutare, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo che da quel momento dovrà corrispondersi da ciascuno dei Licenziatari sarà rideterminato dalla LNPB in ragione del numero di Licenziatari tempo per tempo aderenti al Pacchetto, in coerenza con i valori di cui alla tabella che precede.

Oltre al corrispettivo per la concessione in licenza di ciascuno dei Pacchetti, ogni Licenziatario è tenuto a corrispondere alla LNPB anche il prezzo di accesso al Segnale quantificato in conformità con il tariffario allegato alle Linee Guida, nella misura complessiva forfettaria di

Stagione sportiva 2025/2026

Euro 40.000,00 (quarantamila//00) + IVA per il Pacchetto Flash Highlights

Euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00) + IVA per il Pacchetto Highlights

Stagione sportiva 2026/2027

Euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00) per il Pacchetto Flash Highlights

Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) + IVA + IVA per il Pacchetto Highlights

Per i servizi tecnici e di integrazione eventualmente chiesti dal Licenziatario, verranno di volta in volta addebitati allo stesso i costi dei servizi tecnici riportati nel Tariffario allegato alle Linee Guida.

4.2 PAGAMENTO

Il Licenziatario deve pagare alla LNPB il corrispettivo per la licenza indicato al precedente cap. 4.1 nonché il prezzo di accesso al segnale come determinato al precedente cap.3.2 in due rate di pari importo

Stagione sportiva 2025/2026

- la prima entro 8 giorni dalla accettazione trasmessa dalla LNPB alla adesione alla Offerta inviata dal Licenziatario
- la seconda entro il 31 gennaio 2026

Stagione sportiva 2026/2027

- la prima al 1 luglio 2026
- la seconda entro il 31 gennaio 2027

4.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO ED EFFETTO LIBERATORIO

I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati dal Licenziatario mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie B, IBAN IT 54 F 03239 01600 100000010225, o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla LNPB nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica o, se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta

alla scadenza, sui conti correnti intestati alle Società Sportive associate, secondo quanto verrà di volta in volta indicato dalla LNPB. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.

4.4 NETTO

Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell'IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo, anche bancario.

4.5 INTERESSI E PENALE

Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento, anche parziale, del Corrispettivo nonché dei costi tecnici di accesso al Segnale rispetto alla scadenza prevista comporta la maturazione in favore della LNPB di interessi legali di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 192/2012. Il diritto della LNPB agli interessi di mora in virtù del presente paragrafo non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Contratto di Licenza, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

4.6 SOLVE ET REPETE

Il pagamento del Corrispettivo e del prezzo di accesso al Segnale non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione. Il pagamento non può inoltre essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuni dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento della LNPB. Qualora il Licenziatario sospenda o ritardi, per qualsiasi motivo, di oltre 8 giorni dalla scadenza il pagamento del corrispettivo della Licenza e/o del prezzo di accesso al segnale, la LNPB sospenderà legittimamente e senza necessità di comunicazione l'esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ., fermo il diritto della LNPB di ricorrere a qualsiasi altro rimedio previsto dal presente Contratto di Licenza o dalla legge.

4.7 MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEL LICENZIATARIO

Il Corrispettivo e i costi tecnici di accesso al Segnale non possono essere in alcun modo ridotti o altrimenti modificati nel caso che il Licenziatario non possa esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi o non possa sfruttare in tutto o in parte il Segnale per qualsiasi causa diversa da inadempimento della LNPB e sempre che tale inadempimento determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di esercitare i Diritti Audiovisivi contenuti nel Pacchetto assegnato.

4.8 CORRISPETTIVO GARANTITO DA FIDEIUSSIONE BANCARIA

Il pagamento del corrispettivo deve essere garantito, in ognuna delle Stagioni Sportive di valenza del Contratto di Licenza, da fideiussione bancaria a prima richiesta (revolving) emessa da, alternativamente:

- (i) banca italiana alla quale, al momento del rilascio della garanzia, sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (external credit assessment institution) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente; ovvero
- (ii) banca italiana che, al momento del rilascio della garanzia, faccia parte di un gruppo

bancario la cui capogruppo abbia sede nell'Unione Europea, purché a tale capogruppo sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (external credit assessment institution) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente;

in relazione al corrispettivo complessivo dovuto in ciascuna Stagione Sportiva (tenuto conto della rideterminazione del Corrispettivo sulla base di quante adesioni sono state effettuate), IVA inclusa, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 4. Il testo della fideiussione rimane lo stesso anche nel caso di adesione al Contratto di Licenza nella Stagione Sportiva 2026/202 con la sola modifica degli importi da indicare per due o per una sola Stagione Sportiva.

Laddove una società esercitante, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., il controllo anche indiretto sul Licenziatario, sia dotata di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da primaria società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza, IVA inclusa, il Licenziatario può presentare, in alternativa alla fideiussione bancaria, fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante in relazione al corrispettivo dovuto per ciascuna Stagione Sportiva, IVA inclusa, sempre secondo il testo riprodotto nell'Allegato 4. La fideiussione non è dovuta nel solo caso che il Licenziatario stesso sia dotato di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da primaria società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza, IVA inclusa, e mantenga tale consistenza per tutto il periodo di licenza.

Il Licenziatario è tenuto in ogni caso a consegnare alla LNPB copia integrale del bilancio, proprio o della società controllante, nonché del consolidato se una di tali società è obbligata a redigerlo, entro 30 giorni da ogni annuale approvazione e certificazione.

4.9 CONSEGNA DELLA FIDEIUSSIONE

La fideiussione dovuta ai sensi del precedente paragrafo (sia quella bancaria che, se sussistenti i requisiti richiesti, della capogruppo) deve essere consegnata alla LNPB entro 21 giorni dalla comunicazione di accettazione da parte della LNPB alla adesione trasmessa dal Licenziatario. In caso di mancata consegna della fideiussione nel termine predetto, la LNPB può avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo con le conseguenze ivi previste.

4.10 VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il Licenziatario è obbligato a comunicare immediatamente alla LNPB qualunque variazione della consistenza patrimoniale propria o della società controllante, a seconda dei casi previsti al precedente paragrafo 4.9 in conseguenza della quale tale consistenza patrimoniale si riduca al di sotto del corrispettivo complessivo e si obbliga a: (i) ripristinare prontamente, non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, la consistenza patrimoniale richiesta e a darne comunicazione alla LNPB, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ripristino; (ii) in alternativa, sempre entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, consegnare alla LNPB fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, in linea con le caratteristiche indicate al precedente paragrafo 4.9 in relazione al corrispettivo dovuto per ciascuna Stagione Sportiva, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 4.

Sezione 5. Diritti e obblighi del Licenziatario

5.1 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL LICENZIATARIO

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, della LNPB, delle Società Sportive e loro aventi causa. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività, deve attenersi ad ogni singola prescrizione del Contratto di Licenza, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione, con conseguente assunzione di ogni responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di violazioni. Nulla può essere imputato alla LNPB e/o alle Società Sportive in relazione all'attività svolta dal Licenziatario che si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la LNPB e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa essere loro avanzata da terzi.

5.2 LICENZA NON ESCLUSIVA E TASSATIVITÀ DEI DIRITTI AUDIOVISIVI CONCESSI IN LICENZA

La LNPB concede al Licenziatario, in licenza non esclusiva, i soli Diritti Audiovisivi specificamente elencati nel Pacchetto ad esso assegnato per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi, che questi è tenuto a trasmettere sulla/e propria/e Piattaforma/e nel Territorio, mediante soli canali o servizi audiovisivi contraddistinti da propri marchi, nella sola lingua italiana, e nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza.

5.3 LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ EDITORIALE DEL LICENZIATARIO

La LNPB riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della LNPB e delle Società Sportive e degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore della Competizione e degli Eventi senza che vi sia commistione con campionati di categoria inferiore nella fruizione e trasmissione degli stessi Eventi. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Licenziatario può esercitare tale diritto:

- (a) senza penalizzare la disposizione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle Interviste;
- (b) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva e nel rispetto del Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, imparziali e non discriminatori e non colposamente lesivi dell'immagine della LNPB e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
- (c) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore, con esplicito divieto di dar corso a forme pubblicitarie non consentite dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96) e che non siano escluse nel presente Contratto di Licenza, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi e altri distintivi di LNPB o delle Società Sportive, fermi i seguenti divieti:
 - le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di

sponsor ufficiali della Competizione o della LNPB;

- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate in extenso dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo")

5.4 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE. OBBLIGO DI RISULTATO

Il Licenziatario garantisce la trasmissione integrale nel Territorio dei Prodotti Audiovisivi oggetto del Pacchetto acquisito in Licenza e per l'effetto il raggiungimento della predetta obbligazione di risultato. In caso contrario, e cioè in caso di mancato raggiungimento di detto obbligo di risultato, il corrispettivo del Pacchetto e il prezzo di accesso al Segnale rimangono invariati e sono comunque dovuti dal Licenziatario alla LNPB.

5.5 OBBLIGO DI INSERIMENTO DI SIGLE E GRAFICHE

Il Licenziatario promette e garantisce di:

- (a) inserire, o far inserire, nella grafica di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi sulle Gare della Competizione, all'interno delle trasmissioni sportive, il logo della Competizione come predisposto dalla LNPB, inclusivo del c.d. "Title sponsor", determinato a discrezione della LNPB ovvero di altri sponsor comunicati dalla LNPB associati alle grafiche.
- (b) trasmettere o far trasmettere i Prodotti Audiovisivi e qualsiasi immagine riferita agli Eventi. Il Licenziatario potrà acquisire il clean feed dell'Evento mediante un portale dedicato, download da un server FTP o altra modalità concordata con LNPB e avrà facoltà di effettuare interventi di montaggio e editing, nel rispetto di una durata minima di 2 minuti per Evento per il Prodotto Audiovisivo del Pacchetto Highlights. È altresì riconosciuta la possibilità di integrare il contenuto con grafiche in sovrimpressione e, ove lo ritenga opportuno, con un proprio commento audio. L'audio originale fornito con il clean feed sarà esclusivamente quello internazionale. Tali interventi non dovranno in alcun modo alterare la natura del Prodotto Audiovisivo e dovranno garantirne un'adeguata valorizzazione.
- (c) trasmettere o far trasmettere i Prodotti Audiovisivi e qualsiasi immagine riferita agli Eventi con le grafiche informative ufficiali realizzate dalla LNPB a corredo di tale Segnale inclusivo di watermark, del marchio nominale o figurativo del Data Sponsor, del Time Keeper Sponsor nonché dei Technology Partners di LNPB. Non è consentito realizzare proprie grafiche da sovrimporre alle immagini degli Eventi, né cancellare o modificare le grafiche ufficiali fornite dalla LNPB in abbinamento a tale Segnale.

Per i Segnali prodotti dalla LNPB e/o dalle Società Sportive e distribuiti dalla LNPB, quest'ultima effettua gli inserimenti di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo all'interno dei suddetti Segnali e il Licenziatario è tenuto a non rimuovere né alterare in alcun caso tali sigle e grafiche in occasione della trasmissione dei Prodotti Audiovisivi.

5.6 OBBLIGHI EDITORIALI E IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

Fermo, inter alia, quanto previsto ai successivi paragrafi, la LNPB riconosce, nei limiti di quanto sotto specificato, al Licenziatario il diritto di esercitare o ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e del valore del prodotto calcio nonché nel rispetto del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali che saranno emanate di volta in volta dalla LNPB e purché non venga in alcun modo pregiudicata la fruizione delle riprese effettuate. Resta fermo che la LNPB non potrà esercitare un controllo effettivo sulla selezione dei programmi e sulla loro organizzazione in un Palinsesto o in un Catalogo predisposto dal Licenziatario, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrà esercitare tale diritto e:

- (a) nella più ampia libertà di scelta di regia laddove il Pacchetto assegnato preveda la facoltà di effettuare integrazioni, ma senza alterare e/o penalizzare sia la disposizione che la visione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle Interviste;
- (b) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva e nel rispetto del Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, imparziali e non discriminatori né colpevolmente lesivi dell'immagine della LNPB e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
- (c) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari, sovraimpressioni e/o inserimenti), e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore e che siano espressamente consentite dal presente Contratto di Licenza, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi e altri segni distintivi di LNPB o delle Società Sportive, fermi, in particolare, i seguenti divieti:
 - ca) le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della LNPB quali il Title sponsor, il Time Keeper sponsor, il Data sponsor e i Technology partners di LNPB. A tal fine il Licenziatario ha l'obbligo di consultare LNPB, entro 7 (sette) giorni dalla trasmissione sottoscritta del contratto di Licenza, al fine di informarsi circa la lista completa del Title sponsor, del Time Keeper sponsor, del Data sponsor e dei Technology partners e degli altri sponsor della LNPB o della Competizione e di assicurare che sia fugato ogni dubbio circa la sovrapposizione con la categoria merceologica dei prodotti o servizi di un proprio potenziale sponsor;
 - cb) nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");
 - cc) effettuare, in alcun caso e sotto alcuna forma, servizi interattivi, intendendosi qualsiasi invito all'azione su schermo, inclusi, a titolo esemplificativo, (i) sovraimpressioni, (ii) pulsanti, (iii) codici QR, (iv) popup, e (v) squeezeback, che offrono allo spettatore la possibilità di effettuare una delle seguenti operazioni:

inviti a giocare (siano essi giochi gratuiti, giochi di fantasia, pronostici, sondaggi, feedback e opinioni, e valutazioni), inviti a scommettere, inviti a visualizzare annunci (pubblicitari e non); (vi) a visualizzare e navigare attraverso informazioni e statistiche; (vii) partecipare e visualizzare chat multiutente; (viii) partecipare a cd. "watch party"; e (ix) acquistare prodotti e servizi su un (primo o secondo) schermo video associato alla Competizione. Ai fini della presente clausola, l'acquisto di prodotti e servizi può includere, senza limitazioni, le categorie di (A) scommesse, (B) cibo, (C) abbigliamento, (D) merce, (E) servizi di biglietteria e (F) web3. Qualsiasi deroga a quanto precede è a discrezione della LNPB ed è soggetta a preventivo accordo scritto con la LNPB su condizioni normative ed economiche;

- cd) nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuati in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ce) di effettuare eventuali iniziative di product placement senza preventiva approvazione di LNPB.

5.7 OBBLIGHI DI RISPETTO DI NORME E REGOLAMENTI

Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i Diritti Audiovisivi e gli altri diritti concessigli in licenza nel rigoroso rispetto, oltre che del presente Contratto di Licenza:

- (a) dei diritti acquisiti sugli Eventi e sulla Competizione dai licenziatari di Pacchetti non esclusivi quali individuati nella Offerta e nelle offerte pubblicate da parte della LNPB;
- (b) del Decreto, delle Linee Guida, del Regolamento Produzioni Audiovisive, incuse le Linee Editoriali, e di tutti gli altri regolamenti ovvero comunicazioni emanati ed emanandi dalla LNPB;
- (c) della normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, e tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dalle Autorità o dagli Organismi statali, dagli enti sportivi nazionali (LNPB, FIGC, CONI) e/o internazionali (UEFA e FIFA);
- (d) delle ragionevoli istruzioni che l'organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti;

senza che quanto sopra indicato sub (a), (b), (c) e (d) possa in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione dei contenuti dei Pacchetti o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del Licenziatario, nei confronti della LNPB o delle Società Sportive.

5.8 ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL LICENZIATARIO

Il Licenziatario si obbliga a:

- (a) imporre agli utilizzatori finali dei Prodotti Audiovisivi il divieto di farne uso per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli Eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti. In particolare, sono esclusi dall'oggetto della licenza tutti i Diritti Audiovisivi non specificamente individuati e descritti nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla LNPB o alle Società Sportive e loro aventi causa. Il Licenziatario deve inoltre imporre agli utilizzatori finali dei Prodotti Audiovisivi (Utenti domestici e Pubblici Esercizi) il divieto di far uso dei Prodotti Audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli Eventi, in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti o iniziative, salvo che tali attività non siano espressamente previste nel Pacchetto licenziato;
- (b) a esercitare i Diritti Audiovisivi e ogni altro diritto concessogli in licenza e a trasmettere i Prodotti Audiovisivi nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal presente Contratto di Licenza. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare *ad substantiam* da atto sottoscritto dalla LNPB;
- (c) qualora eserciti i Diritti Audiovisivi A Pagamento, a
 - far sì che i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente l'accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti e nell'ambito del Territorio, implementando anche sistemi di verifica della residenza degli Utenti che accedono ai Prodotti Audiovisivi così da impedire l'accesso ai non residenti nel Territorio;
 - presentare il servizio al pubblico come servizio a pagamento e a non proporlo, neppure in sede promozionale, mediante l'utilizzo di aggettivi quali "gratuito", "gratis", "regalo" e similari.
 - salva l'autonomia nella determinazione delle proprie politiche di prezzo, disporre che per la visione del Prodotto Audiovisivo gli Utenti, tenuto conto del contenuto/ modalità dell'offerta a loro rivolta, siano sempre tenuti a versare un corrispettivo congruo in linea con valori espressi dal mercato di riferimento e coerente con quelli di analoghi contenuti così da non svilire o pregiudicare il valore, anche reputazionale, dei Prodotti Audiovisivi nonché quello dei Diritti Audiovisivi della LNPB e delle sue associate ;
- (d) , impegnarsi a vigilare affinché le offerte riservate a Utenti Domestici non vengano fruite presso Pubblici Esercizi; a tal fine il Licenziatario si obbliga (i) sia nel caso riscontrasse egli stesso tali illegittimi utilizzi, sia nel caso ricevesse segnalazioni in tal senso dalla LNPB, a disattivare al più presto le relative tessere smart card e/o gli eventuali altri strumenti di ricezione o decodifica del Segnale utilizzati dagli Utenti per la predetta illegittima fruizione, e (ii) a partecipare attivamente alle riunioni convocate dalla LNPB in tema di, prestando attiva collaborazione alle modalità di contrasto del

fenomeno decise nell'ambito di tali riunioni;

- (e) non compiere né consentire alcun atto e sfruttamento che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti dagli altri licenziatari dei Pacchetti e da altri soggetti terzi;
- (f) osservare, nei limiti della ragionevolezza, le condizioni che la LNPB si riserva di prevedere per risolvere eventuali conflitti tra gli sfruttamenti dei propri Diritti Audiovisivi di natura secondaria o dei propri diritti accessori e gli sfruttamenti, da parte di altri Operatori della comunicazione, dei Diritti Audiovisivi di natura primaria o di altra natura da questi acquisiti;
- (g) non trasmettere i Prodotti Audiovisivi durante le finestre di gioco della Competizione, e comunque mentre sono in corso di svolgimento altri Eventi;
- (h) ottenere, compatibilmente con la normativa applicabile e attraverso i più avanzati sistemi tecnici e i più evoluti strumenti tecnologici e trasmissivi sia presenti che futuri, compatibilmente con la normativa applicabile (di seguito "Misure Tecniche"), che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla LNPB al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale e quindi dei Prodotti Audiovisivi dal Territorio. Per l'effetto:
 - nel caso sia abilitato a trasmissioni via Piattaforma Satellite, il Licenziatario deve implementare Misure Tecniche idonee al fine di impedirne l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio, come, a titolo di esempio, criptare il proprio segnale satellitare e impedirne l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio; con esclusivo riferimento alle trasmissioni effettuate A Pagamento via Satellite, in deroga a quanto precede, si dà atto che il Licenziatario non può impedire l'uso di dispositivi di decodificazione del proprio segnale, per accedere ai servizi audiovisivi dallo stesso prestati, da parte degli utenti propri abbonati che si trovano in altri Paesi dell'Unione Europea o di Paesi aderenti al SEE. Il Licenziatario si impegna tuttavia espressamente a non promuovere in alcun modo, direttamente o indirettamente, e a non pubblicizzare in alcuna forma la commercializzazione dei propri dispositivi di decodificazione e delle proprie trasmissioni audiovisive al di fuori del Territorio;
 - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Digitale Terrestre, il Licenziatario deve impedire trasmissioni al di fuori del Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
 - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Internet, il Licenziatario deve garantire che le stesse siano circoscritte al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare tale protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo sistemi di DRM (*digital rights management*) e di "geoblocking", e siano effettuate esclusivamente in modalità *streaming* (flusso di dati), senza possibilità di *downloading* (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) e con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità *file sharing* o altro sistema di condivisione;

- nel caso di trasmissioni via Piattaforma Internet, mediante servizi OTT, il Licenziatario deve garantire l'utilizzo di Misure Tecniche e dei più evoluti sistemi di protezione secondo i più alti standard di mercato attuali e futuri atti ad impedire l'utilizzo di metodi e/o strumenti di aggiramento delle limitazioni territoriali inerenti la ricezione e fruizione del Segnale ("Sistemi di Protezione") quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso irregolare di VPN, proxy DNS, proxy pubbliche, centri hosting o nodi Tor di output, al fine di mantenere il controllo sulla proprietà e sull'utilizzo delle chiavi di accesso alla propria piattaforma;
- (i) non trasmettere gli Eventi con commento audio in lingua diversa da quella italiana;
- (j) consegnare presso la LNPB, entro 24 ore dalla richiesta, la registrazione delle trasmissioni da esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla LNPB e senza alcun costo, anche tecnico, a carico di quest'ultima;
- (k) fornire alla LNPB, con cadenza mensile, le informazioni relative alle proprie trasmissioni quanto a dati di audience, numero abbonati, share, penetrazione nel mercato, date, gli orari e le modalità (ad esempio, in diretta o in differita) delle trasmissioni, così come i dati principali circa le interazioni sui social media relative allo sfruttamento dei Diritti nonché ogni altra informazione rilevata dal Licenziatario funzionale agli scopi di seguito indicati. La LNPB ha facoltà di utilizzare tali dati per: i) fini istituzionali e per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni; ii) per confezionare comunicazioni al pubblico iii) per farne comunicazione ai propri sponsor, alle Società Sportive e agli sponsor delle stesse; iv) a supporto di iniziative commerciali quali reperimento di sponsor e future offerte di diritti audiovisivi al mercato. Il Licenziatario prende atto e accetta che la LNPB potrà altresì fare uso delle informazioni e dei dati di cui alla presente clausola anche in sede giudiziale, incluso per iniziative antipirateria, adoperando, se del caso, idonee misure di protezione della confidenzialità nei confronti di terzi;
- (l) fornire alla LNPB, con modalità conformi alla normativa antitrust, periodici aggiornamenti (cadenza mensile) in merito a listini prezzi dei pacchetti e/o servizi commercializzati agli Utenti riguardanti i Prodotti Audiovisivi.
- (m) riconoscere che, ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini relative agli Eventi. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola LNPB e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario e che la LNPB ha tuttavia facoltà di utilizzare senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario, come meglio specificato all'art. 7.2. Tutte le riprese, incluse quelle girate e non trasmesse, devono essere consegnate alla LNPB o ai soggetti da questa indicati. Le Parti si danno atto che il corrispettivo di licenza è definito tenendo conto del trasferimento dei suddetti diritti e dei costi di consegna;

- (n) a non consentire a terzi, tramite subconcessioni, sublicenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi e i Prodotti Audiovisivi contenenti immagini riferite a tali Eventi;
- (o) esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine, il prestigio e l'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore del prodotto calcio e dello sport del calcio in generale, tenendo conto e uniformandosi alle direttive degli organismi sportivi, nazionali e internazionali;
- (p) dare corso in continuità e per l'intera Durata ad ogni possibile attività di antipirateria a tutela del prodotto distribuito attraverso:
 - (i) Misure Tecniche e Sistemi di Protezione a tutela del Segnale reso disponibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dotare il Segnale di un sistema di *watermarking* attraverso il quale attribuire al prodotto distribuito caratteristiche univoche e riconducibili sia al contenuto che alla specifica utenza che ne fruisce;
 - utilizzare tecniche di *finger printing* che renda il Segnale immediatamente e univocamente identificabile;
 - utilizzare adeguate tecniche di riconoscimento delle immagini tramite la previsione di un codice identificativo univoco assegnato a ciascuna utenza che fruisce del contenuto;
 - implementare il layout delle immagini al fine di garantire l'applicabilità anche di strumenti di *Machine Learning* finalizzati al riconoscimento delle immagini e dei contenuti originali di LNPB;
 - predisporre sistemi atti ad impedire la registrazione dei Prodotti Audiovisivi tramite specifici software di registrazione schermo o "*screen recording*".
 - (ii) attività in sede giudiziale e/o amministrativa aderendo ad adiuvandum a tutte le azioni legali antipirateria che saranno avviate dalla LNPB che ne manterrà, in ogni caso, la direzione e il coordinamento;
 - (iii) attività di blocco in conformità al disposto normativo di cui alla Legge n. 93/2023 e resa operativa con delibera n. 321/23/CONS assunta in data 5 dicembre 2023;
 - (iv) massive campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità e sulle conseguenze penali derivanti dalla visione illecita delle Gare; e
 - (v) raccolta e condivisione con LNPB di ogni informazione disponibile sui siti pirati e sugli utenti che li utilizzano al fine di creare sinergie con il monitoraggio effettuato da LNPB e qualsiasi altra attività che sarà consentita da norme e regolamenti, prestando massima e tempestiva collaborazione con le Autorità preposte.

Con riferimento alle misure di cui ai paragrafi e ai romanini che precedono, LNPB si

riserva di effettuare, a propria discrezione, una costante attività di monitoraggio sul Licenziatario al fine di verificare l'integrità della Piattaforma su cui vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi. Tale verifica sarà effettuata direttamente dalla LNPB o da fornitore terzo dalla stessa nominato.

- (q) salvo ove espressamente consentito ai sensi del presente Contratto di Licenza, non alterare in alcun modo i Prodotti Audiovisivi come forniti dalla LNPB (ad esempio, apportando dei tagli oppure oscurando i loghi inclusi nel Segnale), salva la sola facoltà di integrare, laddove autorizzato, i medesimi prodotti;
- (r) fornire ogni ragionevole collaborazione in merito alla promozione delle iniziative o attività di *corporate social responsibility* della LNPB.

Sezione 6. Durata e cessazione anticipata della Licenza

6.1 DURATA DEL CONTRATTO DI LICENZA

La Durata del Contratto di Licenza decorre dalla data di accettazione da parte della LNPB della adesione comunicata dal Licenziatario e termina al 30 giugno 2027

6.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della LNPB di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.8 e in caso di gravi inadempimenti alle modalità di esercizio dei diritti o alle restrizioni o ai vincoli previsti dal Pacchetto o alle previsioni del Regolamento Produzioni Audiovisive. Il Contratto di Licenza si intende risolto trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione scritta. In caso di risoluzione sarà dovuto alla LNPB a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell'importo corrispondente al lucro cessante della LNPB, intendendosi per lucro cessante l'importo complessivo risultante dalla somma del corrispettivo totale e del prezzo complessivo di accesso al segnale dovuto alla LNPB, al netto degli importi già corrisposti dal Licenziatario fino alla intervenuta risoluzione del presente contratto.

6.3 MANLEVA A FAVORE DELLA LNPB

Il Licenziatario dichiara espressamente sin d'ora di manlevare e tenere indenne la LNPB, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Contratto di Licenza.

6.4 EFFETTI DELLO SCIoglimento ANTICIPATO O ALLA SCADENZA DELLA DURATA

Allo scioglimento anticipato, per qualsiasi causa, del presente Contratto di Licenza ovvero alla sua scadenza ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario tornano nella piena disponibilità della LNPB e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, ne è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.

Sezione 7. Miscellanee

7.1 OBBLIGHI DELLA LNPB

La LNPB, in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel presente Contratto di Licenza si obbliga a:

- a) far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto;
- b) persistere nell'attività legale antipirateria sia nelle forme ad oggi attuate sia con nuove strategie e dinamiche di azioni in sede giudiziale in ragione del modificarsi dei fenomeni illeciti;
- c) vigilare affinché i soggetti terzi che esercitino il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento Produzioni Audiovisive abbiano ad esercitare tale diritto nei limiti previsti dal predetto Regolamento;
- d) rispettare, e a far rispettare alle Società Sportive, in tutti gli impianti sportivi in cui sono disputati gli Eventi i criteri minimi per la tenuta del manto erboso, per l'illuminazione degli impianti sportivi, per l'esposizione della cartellonistica a bordo campo e per l'effettuazione delle Interviste, come stabiliti dal Regolamento Produzioni Audiovisive.

7.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti, senza limitazione alcuna, relativi al presente Contratto di Licenza, al Campionato di Serie B e a qualsivoglia materiale fornito dalla LNPB a qualsiasi Licenziatario sono e rimarranno di esclusiva titolarità della LNPB o, secondo le previsioni di legge, delle Società Sportive. Nulla nel presente Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, se del caso, delle Società Sportive. Se del caso, la concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale dovrà essere disciplinata da diverso apposito atto redatto in forma scritta. I diritti sugli Eventi, le relative immagini, le registrazioni e le trasmissioni sono e rimangono di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, e nulla nel Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive. A tal proposito, il Licenziatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualunque diritto e pretesa di qualunque tipo relativi alle immagini e ai filmati degli Eventi e prende atto che, ad eccezione dei diritti (e delle restrizioni) esplicitamente previste nel Contratto di Licenza, il Licenziatario non detiene alcun diritto d'autore su tali immagini e filmati, che possono essere commercializzati solamente dalla LNPB e dalle Società Sportive entro i limiti delle rispettive competenze. Ogni diritto d'autore esistente o derivante da trasmissioni del Licenziatario che non sia già di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, sarà assegnato, per via della presente assegnazione di diritto d'autore futuro, alla LNPB o, secondo le previsioni della legge, alle Società Sportive, ai sensi del Contratto di Licenza. L'unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal commento audio giornalistico che rimarrà di proprietà del Licenziatario. La LNPB ha diritto di utilizzare tale commento senza alcun costo o canone, per finalità non commerciali, su base non esclusiva e previo

avvertimento di tale utilizzo al Licenziatario. Il Licenziatario è tenuto a fornire alla stessa LNPB o alle persone da quest'ultima indicate tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente Contratto di Licenza, incluse quelle non trasmesse, senza costi o oneri a carico della LNPB.

7.3 CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETI

Il Licenziatario esprime sin d'ora il suo assenso a che la LNPB possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il presente Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del presente Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della LNPB, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la LNPB dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.

7.4 MODIFICA NOME DELLA COMPETIZIONE

La LNPB si riserva il diritto di modificare il nome della Competizione nel corso della Durata. Pertanto, la diversa denominazione assunta dalla Competizione non comporta modifiche del presente Contratto di Licenza.

7.5 TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.

7.6 NULLITÀ DELLE CLAUSOLE. SOSTITUZIONE

In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida, laddove consentiti.

7.7 INFRAZIONI DI TERZI

Il Licenziatario prende atto che la LNPB lo assisterà nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde ad alcun titolo nei confronti del Licenziatario.

7.8 LEGGE ITALIANA. FORO COMPETENTE

Il presente Contratto di Licenza è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.

7.9 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche o integrazioni, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti aderenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei

soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della LNPB coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la LNPB nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato può fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____.

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Il Licenziatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Licenziatario dichiara di avere valutato ed esplicitamente approvato le clausole di cui ai precedenti paragrafi sopra esposti: 2.2 (Format della Competizione), 2.3 (Finestre di Gara della Competizione), 2.4 (modifica format Competizione e Finestre di Gara. Regole generali), 2.5 (il Pacchetto e le sue limitazioni), 2.6 (Licenza non esclusiva e sue conseguenze. Diritti riservati alla LNPB e alle Società Sportive), 2.7 (divieto di sublicenza e effetti analoghi), 3.2 (Accesso al Segnale); 4.1 (Corrispettivo e sua determinazione); 4.2 (Pagamento) 4.3 (modalità di pagamento ed effetto liberatorio); 4.4 (Netto); 4.5 (interessi e penale); 4.6 (solve et repete); 4.7 (mancato esercizio dei Diritti da parte del Licenziatario); 4.8 (Corrispettivo garantito da fideiussione bancaria); 4.9 (consegna della fideiussione); 4.10 (variazione della consistenza patrimoniale); 5.1 (responsabilità esclusiva del Licenziatario); 5.2 (licenza non esclusiva e tassatività dei Diritti Audiovisivi concessi in licenza); 5.3 (limitazioni alla libertà editoriale del Licenziatario); 5.4 (obblighi di trasmissione. Obbligo di risultato); 5.5 (obbligo di inserimento di sigle e grafiche); 5.6 (obblighi editoriali e in materia di pubblicità); 5.7 (obblighi di rispetto di norme e regolamenti); 5.8 (altre obbligazioni a carico del Licenziatario); 6.2 (clausola risolutiva espressa); 6.3 (manleva a favore della LNPB); 6.4 (effetti dello scioglimento anticipato o alla scadenza della durata) 7.2 (Proprietà intellettuale); 7.3 (Cessione del contratto. Divieti); 7.4 (modifica nome della Competizione); 7.5 (tolleranza); 7.6 (nullità delle clausole. Sostituzione); 7.7 (Infrazione di Terzi); 7.8 (legge italiana e foro competente).

Il Licenziatario

ALLEGATO 2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003**

Di seguito viene rilasciata ai soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ("Codice della Privacy").

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle menzionate procedure saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento dei dati personali:

- (a) ha le seguenti finalità: consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi; consentire la gestione di tutte le successive fasi e lo svolgimento delle procedure; assolvere ad obblighi legali, amministrativi, contrattuali e contabili;
- (b) sarà effettuato con le seguenti modalità: con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed in via cartacea;
- (c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, se tali informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- (d) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, i dati potranno venire a conoscenza di funzionari e consulenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B coinvolti nelle procedure di assegnazione, per quanto di rispettiva competenza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe

l'impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Inoltre, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (g), 26, comma 4, lettera (d) e 27 del Codice della Privacy, non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte degli interessati, salvo l'obbligo di rendere l'informativa e di adeguarsi ai presupposti per il trattamento stabiliti in casi particolari dalla Legge o dalle Autorizzazioni Generali dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il trattamento di dati sensibili o giudiziari. In tale ottica, il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente implicati dalle procedure e/o dalla gestione delle domande di partecipazione alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: Lega Nazionale Professionisti Serie B - Via I. Rosellini 4 - 20124 Milano. Il/i Responsabile/i del trattamento, ove nominato/i, può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento.

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di sicurezza.

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, di seguito riportato:

"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

ALLEGATO 3

Fac-simile fideiussione

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti Serie B
(di seguito: "LNPB" o "Creditore Garantito")
codice fiscale: 97557110158
originale a mani anticipato via PEC:
legab@legalmail.it

Oggetto:

Fideiussione bancaria ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di seguito: "Garanzia") prestata in favore della LNPB a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla Società assegnataria dei diritti audiovisivi [*descrizione diritti assegnati*] a favore della Società [*ragione sociale, sede sociale, e codice fiscale*](di seguito: "Licenziataria" o "Debitrice Principale").

In data [*data*] la Licenziataria si è resa assegnataria dei diritti audiovisivi individuati in Oggetto come da comunicazione inviata dalla LNPB.

In esito alla suddetta assegnazione, la Licenziataria è obbligata, in relazione alle stagioni sportive, 2025/2026 e 2026/2027, al pagamento dei seguenti corrispettivi alle seguenti scadenze:

al [*data*], la somma di Euro: [*cifre*][*in lettere*] oltre IVA;

al [*data*], la somma di Euro: [*cifre*][*in lettere*] oltre IVA;

L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte della Licenziataria di consegnare alla LNPB, entro 21 giorni dalla data di assegnazione, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, idonea fideiussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta, azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.

La sottoscritta Banca
[*ragione sociale*]
[*sede sociale*]
[*domicilio in Italia obbligatorio se la sede è all'estero*]
[*codice fiscale – partita iva*]
[*pec italiana obbligatoria*]
(di seguito "Garante"),

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, dichiara di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressamente si costituisce, in favore della LNPB in indirizzo, fideiussore in solido della Licenziataria,

per il pagamento delle somme tempo per tempo stabilite come sopra dettagliatamente descritte, oltre che dell'esatto adempimento e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le obbligazioni assunte dalla Licenziataria nei confronti della LNPB per la durata della Licenza assegnata, e comunque fino alla concorrenza massima complessiva della somma di: [cifre] [in lettere].

La sottoscritta Garante conferma che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata:

- a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in relazione agli impegni contrattuali da essa assunti per l'assegnazione dei diritti audiovisivi;
- b) con validità fino al [data];
- c) con facoltà al Creditore Garantito (esercitabile con una semplice richiesta da inviarsi al Garante via posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec [pec] senza alcun'altra formalità né motivazione, né preavviso) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche frazionatamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garantito, e sempre entro il limite massimo complessivo sopra specificato;
- d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 2° comma codice civile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile;
- e) in deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile, con espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la LNPB abbia proposto le sue istanze contro la Debitrice Principale entro sei mesi dalla scadenza della Garanzia;
- f) senza il beneficio della divisione nell'ipotesi di cui all'articolo 1946 del codice civile;
- g) con validità della Garanzia dalla data di emissione e sino alla espressa dichiarazione liberatoria da trasmettersi da parte della LNPB alla Garante a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, fermo restando quanto indicato al punto b) che precede;
- h) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o l'esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano;
- i) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, alla regolamentazione del codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano.

[Luogo, data]

[timbro e firma della Banca Garante]

